



OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di utilizzo di fuochi pirotecnicci a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2026. Controllo e repressione della vendita su area pubblica e/o comunque illegale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(ai sensi dell'art. 51⁴ DEL Testo Unico degli Enti Locali TUEL)

Premesso che

- nel tempo si è consolidata l'usanza di festeggiare la notte di capodanno e le altre festività natalizie con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnicci di vario genere;
- tale condotta può rappresentare, soprattutto per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di impiego, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in modo particolare per i minori, a cui deve essere riservata una speciale tutela;
- l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio dei petardi, l'esplosione di bombette e mortaretti, ovvero il lancio dei razzi, è causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
- che il siffatto uso improprio di prodotti e artifici da sparo potrebbe essere aggravato dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando delle difficoltà di distinguere fra spari legali e spari illegali;
- la vendita illegale nonché l'utilizzo dei medesimi prodotti può dare vita a conseguenze negative non solo per l'incolumità pubblica, ma anche per quella degli animali domestici nonché della fauna selvatica, in quanto il frastuono dei botti, oltre a cagionare un'evidente reazione di spavento, li può portare a perdere l'orientamento, con il rischio di provocare sinistri dovuti all'invasione della sede stradale; a tal proposito, il comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979, è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio secondo cui "è attribuita ai comuni (omissis) la funzione, (omissis) di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico".

Considerato che:

- Se da un lato occorre un'azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnicci da parte di minori o di persone, che, comunque, non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali, per contro, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnicci autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, riconosciuti come espressione di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria la preventiva autorizzazione – ex art. 57 TULPS;

Ritenuto che:

- l'Amministrazione Comunale è chiamata a sovraintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali

- domestici, anche appellandosi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;
- tali comportamenti possono, altresì, procurare ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico e privato, in ragione del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnicci ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi e/o altri artifizi che vadano a investire arredi pubblici, veicoli privati, ecc.;

Rilevato che:

- la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnicci a effetto esplodente (botti, petardi e simili), siano fortemente legati a una immissione, vendita e utilizzo illegale di tali prodotti, tra l'altro spesso privi della prescritta marcatura "CE", ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

Ravvisata la necessità, per quanto innanzi descritto, dell'adozione di un provvedimento contingibile e urgente teso a salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana, salvaguardando, altresì, l'uso – nei modi e termini di legge previsti – dei fuochi d'artificio acquistati nelle rivendite autorizzate aventi marcatura "CE", che per qualità e classificazione presentano "un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità comunque non nocivo per la salute umana, nel rispetto degli animali da affezione in genere";

Visto l'Art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato, da ultimo , dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, avente a oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e d eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

Visti:

- l'articolo 6, comma 2, della Direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità d adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnicci teatrali e altri articoli pirotecnicci che siano giustificativi per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;
- che gli artifici vengono riclassificati in nuove categorie, fermo restando il concetto che il loro regime è basato sul NEC (contenuto esplosivo netto). Alla classificazione provvede o stesso fabbricante o importatore. Tra queste sono comprese le categorie:
 - F2: fuochi d'artificio che presentano basso rischio potenziale e un asso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
 - F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati a essere usati a di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
- L'articolo 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;



- L'art. 54 del D. Lvo n. 267 del 18.08.2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D. Lvo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii.;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 9 agosto 2011;
- Il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, a oggetto "Attuazione della Direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnicici" che ha stabilito parametri costrittivi degli articoli pirotecnicici, i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore e a quello delle emissioni acustiche alla tutela dell'ambiente e dell'ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, visto l'art. 5 comma 7 che stabilisce "i prodotti pirotecnicici del tipo *petardo* con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo *razzo* con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente a operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnicici autorizzati";
- gli articoli 17 comma 2 del TULPS e l'art. 650 del vigente Codice Penale;
- il D.P.R. trasmesso dal Prefetto di Bari con prot. n. 168725 del 5/12/2025;

Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. a mezzo pec inviata in data 22/12/2025 registrata al prot. comunale n. 104687;

R A C C O M A N D A

1. Di acquistare i fuochi artificiali "esclusivamente" presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura "CE";
2. Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;
3. Agli esercenti la potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti dall'utilizzo improprio o maldestro;

O R D I N A

Richiamato tutto quanto in premessa,

1. Il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a partire dalla presente ordinanza e fino a tutto il 01.01.2026, di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123 del cosiddetti "fuochi d libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini

- razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) **che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150**, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'Allegato I, lettera A), numero 1, lett. A), punto IV del Decreto di cui sopra, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;
2. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti d cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo provato ove, in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnicici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nel corso delle notti **tra il 24 e il 25 dicembre 2025, tra il 25 e il 26 dicembre 2025 e tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 a partire dalle ore 20.00 del 24, 25 e 31 dicembre 2025 e fino alle ore 7 del giorno successivo**;
 3. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnicici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS nel corso delle notti **tra il 24 e il 25 dicembre 2025, tra il 25 e il 26 dicembre 2025 e tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 a partire dalle ore 20.00 del 24, 25 e 31 dicembre 2025 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo**;
 4. Il divieto di cedere gli articoli di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnicici di uso professionale e destinati all'uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnicici del tipo "petardo" con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es: cobra, lupo 26, black thunder, bomber 77 e similari) e del tipo "razzo" limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del D. Lgs 29 luglio 2015, n. 123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 101 del RD. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari di licenza di cui all'art. 47 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 o del nullaosta del questore di cui all'art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnicici autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza;
 5. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione **a minori degli anni 14** i fuochi di categoria F1 e superiori, oltre che ai **minorì di anni 18** i fuochi di categoria F2 e F3 del D. Lgs 29 luglio 2015, n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta;
 6. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
 7. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3, a partire dall'emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 01.01.2026, di articoli pirotecnicici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnicici, per eventuali spettacoli autorizzati e tenuti da professionisti d cui all'art. 4 del D. Lgs 4 aprile 2010, n. 58;

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 500,00**.

I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli **artt. 650, 678, 703 del C.P. artt. 17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.**, secondo la fattispecie ricorrente.

Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori violazioni di diverse disposizioni di legge, conseguirà il sequestro dei fuochi d'artificio e deli articoli pirotecnicici illegalmente posti in vendita.

Le violazioni alla presente Ordinanza commesse dai titolari di licenza amministrativa, verranno sanzionate con la **sospensione del titolo abilitativo fino a cinque giorni**.

TRASMETTE

La presente ordinanza – ai fini dell’osservanza – a tutte le forze di Polizia, nonché agli Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria a cui spetta l’accertamento e al contestazione, che potranno, ove necessario per la compiutezza degli accertamenti, effettuare riprese fotografiche e filmati, anche mediante apparecchiature speciali atti all’utilizzo notturno, nonché utilizzare eventuali riprese – da chiunque altro effettuate – che consentano l’accertamento delle violazioni.

Quanto sopra nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché del Reg.ti UE n. 2016/679 e n. 2016/680.

La segreteria Generale è incaricata per la trasmissione.

INFORMA

Che il responsabile del procedimento è il dott. Cosimo Aloia, Comandante Dirigente della Polizia Locale di Molfetta;

A norma dell’art. 3, comma 4[^], della L. 7/8/1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari.



AL SUB COMMISSARIO -VICARIO
Michelangelo MONTANARO